

COMUNE DI MARTANO

Comando di Polizia Locale

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

“NORME PER LA SICUREZZA URBANA E PER LA QUALITA' DELLA VITA”

Art. 19- Tutela della tranquillità pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nei regolamenti comunali, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:

a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere suoni, grida, schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;

b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni dalle ore 24,00 alle ore 07,00 nel periodo invernale e dalle ore 01,00 alle ore 07,00 nel periodo estivo (1° luglio - 31 agosto) del giorno successivo e, **in qualsiasi orario**, di utilizzare impianti di amplificazione ed i relativi diffusori, salva, in ogni caso, l'autorizzazione del Comune.

2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 24,00 (periodo invernale) o dalle ore 01,00 (periodo estivo) alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.

4. I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:
a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti

dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;

b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza. Il Comune predispose le formule di avvertimento che il gestore è tenuto a riportare, in modo chiaro e ben leggibile, sui cartelli di cui al precedente periodo.

5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Sanzioni: se non risultano applicabili sanzioni amministrative e/o penali previste da altre norme statali, regionali o comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 e, nel caso di reiterazione, nel periodo di 6 mesi, delle violazioni di cui al presente articolo è disposta, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, la chiusura dell'attività per un arco temporale non superiore a sette giorni.